

Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Linee Guida per la ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo FRA (Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 07/02/2024)

Premessa

Le presenti Linee Guida disciplinano la ripartizione interna al Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) dell'Università degli Studi del Sannio dei Fondi di Ricerca di Ateneo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione del Fondo di Ricerca di Ateneo - (FRA) emanato con D.R. n. 360 del 22 marzo 2006. Questo prevede che ciascun Dipartimento o struttura assimilata, successivamente all'assegnazione del suddetto fondo, provvede ad attivare procedure e modalità per la valutazione dei progetti di ricerca presentati dai professori e ricercatori afferenti, tenendo altresì conto dei criteri di valutazione della ricerca stabiliti da organismi nazionali. Il 30/1/2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, previo parere favorevole del Senato Accademico (29/1/2018), un indirizzo per l'attribuzione dei fondi di Ateneo per le attività di ricerca. L'indirizzo prevede che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, possa destinare una somma fino ad un massimo del 10% del totale dell'importo dei Fondi, a progetti finalizzati al potenziamento della capacità di ricerca dell'Ateneo in settori applicativi e culturali strategici ed allo sviluppo di azioni mirate al rafforzamento di aree deboli. Per la parte rimanente, l'attribuzione avviene in parte su base storica, in particolare tenendo conto del numero di afferenti ai singoli dipartimenti, ed in parte su base premiale, facendo riferimento ai risultati della valutazione VQR relativa al periodo di riferimento, ed in particolare all'indicatore IRDF, l'indicatore finale di qualità della ricerca di dipartimento. Per il 2018, la quota destinata a progetti di ricerca finalizzati è pari al 5% del totale, e la quota distribuita su base premiale è pari al 20%. Nella seduta del 29 Gennaio 2018, il Senato Accademico ha inoltre raccomandato ai Direttori di Dipartimento di adottare criteri di ripartizione conformi a quelli adottati in sede centrale.

Sulla base di quanto riportato, i fondi FRA saranno assegnati secondo i criteri riportati nel successivo articolato.

Articolo 1

La domanda per l'attribuzione dei fondi di ricerca di ateneo (FRA) potrà essere presentata al Direttore del DST da parte di tutti i Professori ed i Ricercatori (d'ora in poi Docenti) in servizio presso il DST che non cessino dal servizio prima del 31 ottobre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Non possono accedere alla ripartizione delle risorse di cui sopra i professori ed i ricercatori in aspettativa.



Articolo 2

Le risorse del DST relative al Fondo di Ricerca di Ateneo sono ripartite in tre quote: la prima pari al 10 % dell'intero budget (**quota A**), la seconda (**quota B**) pari al 50 % e la terza (**quota C**) pari al 40%.

La **quota** A è nella disponibilità del Comitato della Ricerca. Questa quota verrà finalizzata a colmare specifiche e speciali esigenze di ricerca (strumentali, di progetto, di cofinanziamento, etc.) che gruppi o eventualmente anche singoli Docenti, pongono all'attenzione del Direttore del DST. La richiesta di assegnazione dovrà essere adeguatamente motivata, evidenziando in modo dettagliato le prospettive di implementazione e di sviluppo delle attività di ricerca. Le richieste di quota A del finanziamento del Fondo di Ricerca di Ateneo devono contenere:

- 1) le generalità, il ruolo del richiedente o dei richiedenti;
- 2) l'oggetto della richiesta, la finalità, e gli obiettivi delle attività che si intendono sviluppare.

La **quota B** del Fondo di Ricerca di Ateneo viene distribuita equamente a tutti i Docenti del DST che rispondono ai requisiti riportati nell'Articolo 1 delle presenti Linee Guida che ne facciano richiesta con le modalità indicate di seguito.

Per concorrere alla ripartizione della suddetta quota sarà necessario indicare le generalità e il ruolo del richiedente, il settore scientifico disciplinare (SSD) ed il settore concorsuale (SC), esplicitando se trattasi di settore bibliometrico oppure non bibliometrico.

La **quota** C del Fondo di Ricerca di Ateneo viene distribuita seguendo le indicazioni del successivo Articolo 3.

Articolo 3

Concorreranno alla ripartizione della quota di incentivo premiale, definita All'articolo 2 come **quota C**, i Docenti che alla data dell'avvio della procedura per il riparto delle risorse, abbiano pubblicato, nel triennio precedente a quello di presentazione della domanda¹, almeno due prodotti di ricerca tra quelli intercettati dalle banche dati Scopus/WoS.

Per concorrere alla ripartizione della quota di incentivo premiale (quota C) del Fondo di Ricerca di Ateneo, per i candidati afferenti a settori bibliometrici il Comitato della Ricerca ricaverà dalla piattaforma IRIS i seguenti indicatori:

- Indicatore a): numero complessivo di articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali "Scopus" (Articoli, Articoli in stampa, Review, Lettere, Note brevi) o "Web of Science" (Articoli, Lettere, Note, Review) nei 10 anni solari antecedenti a quello di presentazione della domanda per associati e per ordinari e nei 5 anni solari antecedenti a quello di presentazione della domanda per i ricercatori;
- Indicatore b): numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica complessiva, rilevato dalle banche dati internazionali "Scopus" o "Web of Science", riferito a tutti gli articoli

 $^{^1}$ Esempio: se l'anno di presentazione della domanda è il 2019, il riferimento temporale è compreso tra il 1 $^\circ$ gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018



pubblicati nei 15 anni solari antecedenti a quello di presentazione della domanda per associati e per ordinari e nei 10 anni solari antecedenti a quello di presentazione della domanda per i ricercatori;

• Indicatore c): indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni della produzione scientifica complessiva rilevate dalle banche dati internazionali "Scopus" o "Web of Science" pubblicati nei 15 anni solari antecedenti a quello di presentazione della domanda per associati e per ordinari e nei 10 anni solari antecedenti a quello di presentazione della domanda per ricercatori.

Per concorrere alla ripartizione della quota di incentivo premiale (**quota C**) del Fondo di Ricerca di Ateneo, per i candidati afferenti a settori non-bibliometrici il Comitato della Ricerca ricaverà dalla piattaforma IRIS i prodotti di ricerca distinti come:

- Tipologia a): il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei 10 anni solari antecedenti a quello della domanda per associati e per ordinari e nei 5 anni solari antecedenti per ricercatori. Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia. Sono tassativamente esclusi contributi in atti di congresso, a pena di esclusione dalla selezione;
- Tipologia b): il numero di articoli pubblicati su riviste appartenenti alla classe A, nei 15 anni solari antecedenti a quello della domanda per associati e per ordinari e nei 10 anni solari antecedenti per ricercatori. Per riviste appartenenti alla classe A devono intendersi quelle di cui agli elenchi aggiornati pubblicati sul sito dell'ANVUR;
- Tipologia c): il numero di libri a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) quali monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti ine-dite, commento scientifico, traduzione di libro, pubblicati nei 15 anni solari antecedenti a quel-lo della domanda per associati e per ordinari e nei 10 anni solari antecedenti per ricercatori. Sono escluse le curatele.

I docenti/ricercatori che ricadono in un settore scientifico disciplinare non bibliometrico hanno facoltà di chiedere al Comitato della Ricerca di essere valutati indicando un settore scientifico disciplinare bibliometrico e affine all'attività di ricerca. È discrezione del Comitato accogliere o respingere la proposta.

Per la valutazione dei prodotti della ricerca (quota C) il Comitato per la Ricerca seguirà i seguenti criteri:

Dati i valori soglia degli indicatori $\mathbf{m_1}$, $\mathbf{m_2}$ e $\mathbf{m_3}$ di cui alle vigenti Tabelle della Abilitazione Scientifica Nazionale e dati i valori dei corrispondenti indicatori del singolo docente $\mathbf{v_1}$, $\mathbf{v_2}$ e $\mathbf{v_3}$, dichiarati nella richiesta presentata, è possibile calcolare il valore \mathbf{R} per ogni singolo docente o ricercatore, mediante la seguente formula:

$$R(k) = r_1(k) + r_2(k) + r_3(k)$$

dove
$$\mathbf{r_i}(\mathbf{k}) = \frac{vi(k)}{mi(k)}$$
 con i=1, 2 e 3.

I valori soglia degli indicatori m₁, m₂ e m₃ a cui fare riferimento per il calcolo del parametro R, sono quelli di seconda fascia per i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, di prima fascia per i professori associati, dei commissari per i professori ordinari. I valori R ottenuti per tutti i docenti individueranno l'insieme da cui determinare i quartili ai quali verrà associata la quota premiale C secondo le seguenti percentuali: 40%, 30%, 20%, 10%.



Articolo 4

Raccolte le istanze, il Direttore sottopone le richieste al Comitato della Ricerca che entro 30 giorni dall'istanza formulerà la proposta di ripartizione del Fondo di Ricerca di Ateneo, nel rispetto delle presenti norme. Gli esiti della valutazione saranno comunicati ai candidati mediante posta elettronica istituzionale (unisannio.it). Avverso la decisione del Comitato per la Ricerca è possibile presentare ricorso al Direttore del Dipartimento entro 7 giorni dall'invio di cui al precedente capoverso il quale procederà a riconvocare il Comitato per la Ricerca per le conseguenti valutazioni. Decorso il termine dei 7 giorni, ovvero all'esito delle nuove valutazioni del Comitato per la Ricerca in caso di ricorsi, gli elenchi relativi alle quote A, B e C saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 5

Nel caso di cessazione dal ruolo, trasferimento, o aspettativa a qualsiasi titolo nel periodo compreso dal 1º novembre dell'anno di avvio della procedura di ripartizione del Fondo di Ricerca di Ateneo al 31 ottobre dell'anno successivo, il professore o il ricercatore decade dal beneficio economico e la somma residua non utilizzata del finanziamento ottenuto sarà riassorbita dal Dipartimento e destinata ad incremento del budget relativo all'anno successivo.

Articolo 6

I docenti che beneficeranno delle risorse del Fondo di Ricerca di Ateneo sono tenuti ad indicare, nei prodotti di ricerca derivanti dalla stessa, la fonte di finanziamento.